

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2993

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(PANDOLFI)

Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario

*Presentato il 29 giugno 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In base alla vigente disciplina del credito agrario (articoli 13 e 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, ed articolo 5 della legge 13 marzo 1953, n. 208) la competenza territoriale degli Istituti speciali di credito agrario, abilitati ad operare nel settore dell'esercizio ed in quello del miglioramento, può essere modificata solo per legge.

Tale assetto normativo rende oltremodo rigido e complesso il sistema di variazione della competenza territoriale degli Istituti in parola, non consentendo di ade-

guarlo, con la necessaria tempestività, alla evoluzione della realtà socio-economica.

Al fine di ovviare ai cennati inconvenienti, si rende opportuno stabilire con apposita legge di carattere generale che le modifiche alla competenza territoriale dei suddetti Istituti speciali possano essere apportate con provvedimenti amministrativi (decreti del Ministro del tesoro). Ciò in analogia a quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, per le modifiche della competenza territoriale degli enti che esercitano il credito fondiario ed edilizio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge (articolo unico).

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, numero 378, 17 novembre 1950, n. 1095 e 13 marzo 1953, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto ».